

CONVENZIONE
SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO AD
IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI
E NON PERICOLOSI, DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE
DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA

SO.RE.SA. S.P.A.

~

RTI ECOLOGICA SUD S.R.L./LANGELLA MARIO S.R.L.

LOTTO 2



CONVENZIONE
SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTO
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI, DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE DELLE AA.SS.
DELLA REGIONE CAMPANIA

LOTTO 2

CIG n. 6836402964

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **02** del mese di **Gennaio** presso la sede della So.Re.Sa. Spa in Napoli, Centro Direzionale, Isola F/9 – Complesso Esedra, da una parte

SO.RE.SA. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, C.F. PSTGLC68H08H703H, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2017

E

RTI ECOLOGICA SUD S.R.L. (mandataria) – **LANGELLA MARIO S.R.L.** (mandante), in seguito denominata “impresa”, **ECOLOGICA SUD S.R.L.** con sede legale in Marano di Napoli (NA) alla via Toscana n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 443525, C.F./P.IVA 05477770639, Azienda Capogruppo in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in seguito denominato “**RTI**” con la ditta **LANGELLA MARIO S.R.L.** con sede legale in Volla (NA) alla via Palaziello n. 109-117, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 514368, C.F./P.IVA 00569461213, giusta atto per Notar dott.ssa Adele Malatesta Laurini di Marano di Napoli del 21/12/2017, Rep. 41.568, Racc. 13.481 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli il 28/12/2017 al numero 17.480, rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. Bruno Cesaro nato a Mugnano di Napoli (NA) il 26/07/1963, C.F. CSRBRN63L26F799O, in qualità di Legale Rappresentante, della mandataria (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO

a) che So.Re.Sa. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell'art.6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica

Pag. 1 a 23



appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., Alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- b) che in esecuzione di quanto precede, So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, ha indetto con **Determinazione del Direttore Generale Soresa spa n. 147 del 14/10/2016** una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per i *“Servizi di raccolta trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti da attività sanitarie delle A.A.SS. della Regione Campania”*;
- c) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta con **Determinazione del Direttore Generale Soresa spa n. 196 del 02/10/2017** e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi atti di adesione;
- d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la So.Re.Sa. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
- e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- i) che, trattandosi di fornitura rientrante nei cc.dd. settori sensibili, la Soresa Spa, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, a seguito della completa attivazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), ha provveduto alla consultazione degli Elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori maggiormente a rischio (c.d. **“White List”**) istituiti presso la Prefettura di Napoli;

- j) che la società **ECOLOGICA SUD SRL** risulta inserita nelle c.d. “**White List**” istituite presso la Prefettura di Napoli dal 07/03/2017;
- k) che la società **LANGELLA MARIO SRL** risulta inserita nell’elenco delle **Imprese richiedenti** l’iscrizione nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura di Napoli;
- l) che, così come previsto dall’art. 1, lett. b) del D.P.C.M. del 24/11/2016 (*Modifiche al D.P.C.M. del 18/04/2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), la Soresa Spa, per i soggetti non censiti nella B.D.N.A. e che abbiano comunque presentato domanda di iscrizione nell’elenco, ha provveduto in data 04/12/2017 (prot. PR_NAUTG_Ingresso_0237673_20171204) a consultare la B.D.N.A. immettendo i dati relativi alla impresa **LANGELLA MARIO SRL**;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – DEFINIZIONI

Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla So.Re.Sa. S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli atti di adesione emessi da ciascuna Amministrazione aderente;
- b) **Amministrazione/i:** le AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU. ed IRCCS della Regione Campania che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare la Convenzione e che possono, dunque, emettere atti di adesione (contratti specifici) basati sulla presente Convenzione;
- c) **Fornitore:** l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente Convenzione impegnandosi a quanto nella stessa previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Amministrazioni aderenti a seguito dell’emissione da parte delle stesse dei singoli atti di adesione;
- d) **Capitolato Tecnico:** il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; disciplina inoltre le modalità per l’emissione degli atti di adesione;
- e) **Atto di adesione:** documento mediante il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di aderire alla convenzione, aggiudicata da So.Re.Sa., indicando gli effettivi fabbisogni dei beni/servizi;
- f) **Ordinativo Principale di Fornitura:** documento che regola i rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione in ordine ai servizi richiesti e che costituisce servizio il contratto stipulato dalla singola Amministrazione con l’aggiudicatario della Convenzione.



Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- l'Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativo allegato);
- l'Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore);
- l'Allegato "C" (Offerta economica del Fornitore).

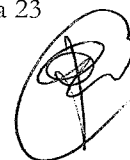
La presente Convenzione è regolata, in via gradata:

- a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto dall'atto di adesione purché non in contrasto con i predetti documenti.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati. Le clausole della Convenzione e dei singoli Atti di Adesione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Atti di Adesione e negli Ordinativi principali di fornitura che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Atti di Adesione e/o con gli Ordinativi, la So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.



Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesioni. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l'emissione degli Ordinativi principali di fornitura, in coerenza con gli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato tecnico.

Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell'affidamento, così come definiti nel Capitolato tecnico.

In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per il lotto territoriale oggetto dell'affidamento e, segnatamente:

● **Lotto 2: A.O. Cardarelli, IRCCS "G. Pascale", AORN Santobono Pausillipon**

DESCRIZIONE		CER	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
			COMPLESSIVE	(IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali)	(IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali)
			(Q)	€ (Pu)	€ Ptot = (Q x Pu)
1	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18 01 03* 180202*	2.726.629,00	€ 0,88	€ 2.399.433,52
2	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	18 01 06* - 180205*	2.457.976,00	€ 0,24	€ 589.914,24
3	Medicinali citotossici e citostatici	18 01 08*	16.568,00	€ 0,98	€ 16.236,64
	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*	18 01 09			
4	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	07 07 e ss*	9.200,00	€ 0,25	€ 2.300,00
	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	09 01 01*			
	Soluzioni fissative	09 01 04*			
	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	09 01 05*			
5	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	16 02 11*	11.580,00	€ 1,00	€ 11.580,00
	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	16 02 13*			
	Batterie al piombo	16 06 01*			
	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21*			

	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	20 01 23*			
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da 200121-200123 contenenti componenti elettrici	20 01 35*			
6	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	16 02 14	2.140,00	€ 0,98	€ 2.097,20
	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	16 02 16			
	Batterie alcaline	16 06 04			
	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34			
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 200121-200123-200135	20 01 36			
7	Acidi	06 01 ess*	515,00	€ 8,00	€ 4.120,00
	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	08 03 17*			
	Imballaggi contenenti o contaminati da sostanze pericolose	15 01 10*			
	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	15 02 02*			
	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	16 05 06*			
	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	18 01 10*			
8	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	7.068,00	€ 0,75	€ 5.301,00
	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	15 02 03			
	Pneumatici fuori uso	16 01 03			
	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	16 03 04			

	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti sostanze pericolose	16 05 09			
	Mattonelle e ceramiche	17 01 03			
	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	17 01 07			
	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	17 08 02			
	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	17 09 04			
	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18 01 04			
	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	18 01 07			
	Vaglio	19 08 01			
	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	19 08 05			
	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	19 08 12			
	Resine di scambio ionico sature o esaurite	19 09 05			
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	20 01 28			
	Fanghi delle fosse settiche	20 03 04			
9	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	09 01 07	557.880,00	€ 0,18	€ 100.418,40
	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	09 01 08			
	Imballaggi in carta e cartone	15 01 01			
	Imballaggi in plastica	15 01 02			
	Imballaggi in legno	15 01 03			
	Imballaggi metallici	15 01 04			
	Imballaggi in materiali misti	15 01 06			
	Imballaggi in vetro	15 01 07			
	Legno	17 02 01			
	Alluminio	17 04 02			
	Piombo	17 04 03			
	Ferro e acciaio	17 04 05			



Carta e cartone	20 01 01		
Vetro	20 01 02		
Prodotti tessili	20 01 11		
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38		
Plastica	20 01 39		
Metallo	20 01 40		
Rifiuti biodegradabili	20 02 01		
Rifiuti urbani non differenziati	20 03 01		
Rifiuti ingombranti	20 03 07		
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA LOTTO 2		<i>in cifre</i>	€ 3.131.401,00
		<i>max due cifre decimali</i>	tremilionicentotrentunomilaquattrocentounovirgolazero
		<i>costi da interferenza non soggetti a ribasso</i>	€ 6.500 (euroseimilacinquecento)

La So.Re.Sa. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, la So.Re.Sa. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione Contraente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

Articolo 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di **12 mesi**, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere l'Atto di Adesione, documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra le stesse Aziende Sanitarie e il Fornitore. La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della So.Re.Sa., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.

La durata massima dei contratti derivanti dagli Atti di Adesione stipulati dalle singole amministrazioni, è pari a **4 anni** dall'emissione degli stessi Atti di Adesione da parte delle Amministrazioni.



Articolo 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato tecnico e nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la So.Re.Sa. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto di fornitura, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di comunicare, a So.Re.Sa. S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Articolo 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla So.Re.Sa. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla So.Re.Sa. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

Articolo 7 - VERIFICHE E MONITORAGGIO

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la So.Re.Sa. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d D.lgs. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

La So.Re.Sa. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la presente Convenzione.

La So.Re.Sa. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni e a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.

In particolare il Fornitore dovrà trasmettere a So.Re.Sa. con periodicità almeno trimestrale alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all'art. 17

La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato all'art. 20 del Capitolato Tecnico.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, la So.Re.Sa, durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l'emissione degli atti di adesione, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

Articolo 8 – PENALI

Le penali sono definite nel paragrafo 20 del Capitolato Tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla So.Re.Sa.. So.re.Sa. provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall'art. 20, del capitolato Tecnico.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione (o a Soresa), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione (o a Soresa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o di Soresa), a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla So.Re.Sa. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.

Nell'ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 9 – CAUZIONE

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad **Euro 156.570,05**. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la So.Re.Sa. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 8 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della So.Re.Sa. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla So.Re.Sa. S.p.A, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Articolo 10 – RISOLUZIONE

1. So.Re.Sa. potrà risolvere la Convenzione al verificare di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nelle seguenti ipotesi:
 - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
 - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla So.Re.Sa. S.p.A., la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
 - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della So.Re.Sa. S.p.A.;
 - e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 8 della presente Convenzione;
 - f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
4. La So.Re.Sa. , in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione

dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

5. Le singole Amministrazioni Contraente procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:
- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;
 - c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
6. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto di Adesione, alla Convenzione, la So.Re.Sa. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto l'Atto di Adesione.
7. In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, So.Re.Sa. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di So.Re.Sa. S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 11 – RECESSO

La So.Re.Sa. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La So.Re.Sa. S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

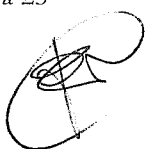
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. e/o l'amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Il recesso della presente Convenzione è causa ostativa all'emissione degli ordinativi di fornitura ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Soresa spa si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni

Pag. 16 a 23



specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 12 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

Articolo 13 – RISERVATEZZA

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la So.Re.Sa. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla So.Re.Sa. S.p.A.. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 14 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della So.Re.Sa. S.p.A. per l'esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a So.Re.Sa. S.p.A.

La So.Re.Sa. spa nomina come Responsabile per la verifica dell'andamento della Convenzione, l'Avv. Gianmarco Massa, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione

Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la So.Re.Sa. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura.

E' ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del

.....% dell'importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio

....., come indicato dal Fornitore in sede di gara.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

Pag. 18 a 23



qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Articolo 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la So.Re.Sa. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la So.Re.Sa. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della So.Re.Sa. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 17 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la So.Re.Sa. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Articolo 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

So.Re.Sa. S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a So.Re.Sa. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che la So.Re.Sa. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.



Articolo 20 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).

L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della So.Re.Sa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da So.Re.Sa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 21 - CLAUSOLA FINALE

La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto

ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

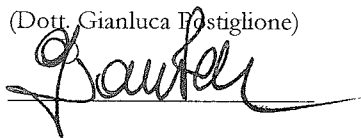
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della So.Re.Sa. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

SO.RE.SA. S.p.A.

Il Direttore Generale

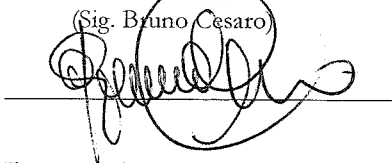
(Dott. Gianluca Postiglione)



RTI ECOLOGICA SUD S.R.L./LANGELLA MARIO S.r.L.

Il Legale Rappresentante

(Sig. Bruno Cesaro)



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Durata della Convenzione), Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 7 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 8 (Penali), Articolo 9 (Cauzione), Articolo 10 (Risoluzione), Articolo 11 (Recesso), Articolo 12 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 13 (Riservatezza), Articolo 15 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 17 (Foro competente), Articolo 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 21 (Clausola finale).

RTI ECOLOGICA SUD S.R.L./LANGELLA MARIO S.r.L.

Il Legale Rappresentante

(Sig. Bruno Cesaro)



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E
CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI, DERIVANTI DA ATTIVITÀ SANITARIE DELLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

PREMESSA	3
GLOSSARIO E DEFINIZIONI.....	4
1. OGGETTO DEL SERVIZIO.....	7
2. DURATA DELL'APPALTO	8
3. ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	8
4. FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE.....	10
5. SISTEMA DI PESATURA.....	16
6. RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'	18
7. DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA.....	18
8. LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO.....	20
9. TRASPORTO	20
10. SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE.....	21
11. REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)	24
12. PERSONALE DEL FORNITORE	26
13. NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	26
14. DIRITTO DI SCIOPERO.....	27
15. REFERENTE DEL FORNITORE.....	27
16. CONTATTI DEL FORNITORE	27
17. SERVIZIO DI REPORTISTICA	27
18. CORRISPETTIVI	28
19. FATTURAZIONE E PAGAMENTO	29
20. PENALI	29

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, prodotti dalle seguenti Aziende Sanitarie:

LOTTO 1	– ASL Napoli 1 Centro
	– ASL Napoli 3 Sud
LOTTO 2	– A.O. Antonio Cardarelli
	– INT IRCCS "G. Pascale"
	– A.O. R.N. Santobono Pausilipon
LOTTO 3	– A.O. Ruggi
	– A.S.L. Salerno
LOTTO 4	– A.S.L. Avellino
	– A.S.L. Benevento
	– A.O. S.Giuseppe Moscati
	– A.O. Rummo
LOTTO 5	– A.S.L. Caserta
	– A.S.L. Napoli 2 Nord
	– A.O. S. Anna e S. Sebastiano
LOTTO 6	– A.O. R.N. Colli
	– A.O.U. Federico II
	– A.O.U. Seconda Università di Napoli

E' escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani, smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico di raccolta, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. 230/95, le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/1990 e s.m.i, e le parti anatomiche riconoscibili, per tale ragione non riportati nell'Allegato A Dettaglio della Fornitura.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

I servizi oggetto della fornitura sono riassumibili in:

- a) analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
- b) fornitura di contenitori ed etichette;
- c) raccolta dei rifiuti dai depositi temporanei e dalle isole ecologiche e trasporto esterno;
- d) pesatura del rifiuto, prima del trasporto;
- e) rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto;
- f) conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero;
- g) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- h) fornitura e consegna dei formulari, registri e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, SISTRI, etc) ove richiesta;
- i) trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i..

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

- i. Amministrazione/ Azienda Sanitaria: le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere della Regione Campania che utilizzano la Convenzione attraverso l'Atto di Adesione e l'emissione del successivo Ordinativo Principale di Fornitura;
- ii. Aree ad alto rischio: le aree sanitarie "critiche" per l'esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori\ sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgia ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, pazienti trapiantati, centro di sterilizzazione, ecc.
- iii. Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.
- iv. Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.
- v. Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda e può essere utilizzato una sola volta.
- vi. Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e sanitizzazione) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato.

- vii. Deposito temporaneo: nei luoghi di produzione, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro allontanamento dai luoghi stessi.
- viii. Destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.). Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "Destinazione finale" gli impianti in cui sono svolte le operazioni D13, D14, D15, R12, R13. Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui sopra, per Destinazione finale, deve comunque intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).
- ix. Disinfezione: procedimento chimico e/o fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.
- x. Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di fascette, etichette e eventuali attrezzature (es. carrelli) per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalle Aziende Sanitarie.
- xi. Fornitore: l'impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- xii. Isola ecologica: area esterna di deposito temporaneo.
- xiii. Luogo di produzione: tutte le sedi delle strutture e delle altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.
- xiv. Manutenzione: le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o isola ecologica o qualsiasi altro oggetto.
- xv. Atto di Adesione: documento mediante il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di aderire alla convenzione, aggiudicata da So.Re.Sa. , indicando gli effettivi fabbisogni del bene/servizio.
- xvi. Ordinativo Principale di Fornitura (OPF): documento che regola i rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione in ordine ai servizi richiesti;
- xvii. Piano Dettagliato degli Interventi (PDI): documento redatto dal Fornitore, che colleziona il set informativo base per ciascun servizio.

- xviii. Punto di produzione: i singoli locali in cui si producono i rifiuti.
- xix. Referente dell'Azienda: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.
- xx. Referente del Fornitore: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato (per ciascuna Azienda aderente alla Convenzione) dal Fornitore o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con una o più Aziende aderenti alla Convenzione.
- xxi. Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF): documento sintetico di descrizione dei servizi di interesse richiesti dalle Amministrazioni;
- xxii. Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.
- xxiii. So.Re.Sa.: Società Regionale per la Sanità, società strumentale costituita dalla Regione Campania alla quale è affidato il ruolo di centrale acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario, che stipula la Convenzione con il Fornitore;
- xxiv. Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.
- xxv. Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all'esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c. nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Aziende Sanitarie Contraenti.

Il Fornitore individua, per ciascuna Azienda, un proprio Referente con cui la stessa Azienda si interfaccia per la gestione del servizio (la stessa persona individuata dal Fornitore può essere Referente per una o più Aziende).

Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato ed in particolare:

- esecuzione di analisi merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.), e compilazione delle relative schede ADR;
- fornitura di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 4 del presente Capitolato e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo;
- pesatura dei rifiuti, come specificato nel paragrafo 5 del presente Capitolato;
- rilevazione della radioattività, come specificato nel paragrafo 6 del presente Capitolato;
- caricamento sui mezzi e trasporto esterno con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 9 del presente Capitolato, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose;
- conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, in relazione alla specifica natura dei rifiuti come specificato nel paragrafo 10 del presente Capitolato;
- intervento di bonifica in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Aziende durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dalle Aziende;
- compilazione e consegna dei formulari e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta, come specificato nel paragrafo 11 del presente Capitolato;
- trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;

- supporto tecnico e normativo: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico normativo garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Aziende Sanitarie Contraenti nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario.

Una stima annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie è indicata nell'Allegato A Dettaglio della Fornitura, in cui è riportato l'elenco dei rifiuti prodotti dalle Aziende nel normale ciclo produttivo: sono indicati il codice CER, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del ritiro.

Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere indicativo; le modalità di svolgimento del servizio devono essere concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 3.

In fase di avvio del servizio il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) richieste dalla singola Azienda Sanitaria.

Le successive analisi non possono eccedere, nel corso della fornitura, il numero massimo di 5 all'anno per singola Azienda Sanitaria. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende. Eventuali ulteriori analisi, oltre quelle sopra previste e già comprese nel servizio, potranno essere richieste dalle Aziende Sanitarie concordando di volta in volta il relativo corrispettivo.

2. DURATA DELL'APPALTO

La Convenzione relativa a ciascun lotto avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale ciascuna Amministrazione, dopo aver effettuato l'adesione alla convenzione con il relativo Atto di Adesione, potrà emettere gli Ordinativi Principali di fornitura ai quali dovrà allegare il nulla osta rilasciato da So.Re.Sa. La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di So.Re.Sa., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.

I singoli Contratti Attuativi stipulati dalle Amministrazioni attraverso l'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura avranno una durata massima pari a 4 (quattro) anni.

3. ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

L'Ordinativo di fornitura è il documento mediante il quale la singola Amministrazione contraente regola i suoi rapporti con il Fornitore, in coerenza con l'Atto di Adesione precedentemente trasmesso a Soresa. Si precisa che il Fornitore deve iniziare ad erogare i servizi, individuati nell'ordinativo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni

naturali e consecutivi dalla trasmissione dello stesso corredato da nulla osta So.Re.Sa.

In particolare sarà onere dell'Amministrazione redigere un ordinativo che dettagli il servizio richiesto che dovrà essere erogato senza eccezioni, dal Fornitore, nelle condizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati, nonché nelle offerte tecniche ed economiche.

Preliminarmente, da parte delle singole Amministrazioni potrà essere trasmessa una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti, l'ubicazione degli immobili, le caratteristiche specifiche del servizio ed altre informazioni funzionali al servizio richiesto.

A seguito della ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'emissione della richiesta, dovrà provvedere a far pervenire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi. Tale documento comprenderà le seguenti informazioni:

- luoghi di produzione interessati;
- dotazioni, attrezzature, ecc dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- frequenza delle attività, in particolare consegna dei contenitori e raccolta e trasporto dei rifiuti;
- ammontare totale del servizio richiesto ottenuto a partire dai prezzi indicati in offerta e dalle quantità e tipologie di rifiuto oggetto del servizio.;
- prezzi applicati;
- ammontare totale del servizio richiesto.

Laddove ritenuto necessario il Fornitore, ai fini della predisposizione del Piano Dettagliato degli Interventi, potrà richiedere all'Amministrazione l'effettuazione di un sopralluogo presso le sedi interessate.

L'Amministrazione, una volta pervenuto tale Piano Dettagliato degli Interventi, potrà accettarlo e quindi passare all'emissione di specifico Ordinario di Fornitura; oppure inviare al Fornitore le modifiche proposte. In tal caso il Fornitore dovrà inviare un nuovo Piano Dettagliato degli Interventi entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione delle modifiche.

A seguito dell'accettazione del Piano Dettagliato degli Interventi l'Amministrazione procederà con l'emissione di specifico Ordinario di Fornitura.

Nel corso del contratto l'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore una modifica del Piano Dettagliato degli Interventi sia a seguito di un eventuale stabile mutamento delle esigenze, sia in caso di eventi particolari che richiedano un'intensificazione del servizio di vigilanza.

4. FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE

Per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale elencato nel presente paragrafo, necessario all'espletamento del servizio, in quantità tali da soddisfare le esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente.

Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove richiesti) devono:

- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con modalità tali da conservare tali caratteristiche;
- essere etichettati e/o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente. Sull'etichetta andrà riportato il codice CER, la descrizione del rifiuto, la categoria di pericolo; sulla stessa etichetta dovrà essere possibile scrivere la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva. Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello dei contenitori;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;
- essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
- essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende, in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
- essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
- possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto;
- garantire la chiusura finale corretta e di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi;
- non contenere lattice (*"latex free"*), né sostanze clorurate;
- per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, l'offerente deve allegare all'Offerta Tecnica il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 della normativa ADR. Detta documentazione deve essere, inoltre, messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria Contraente preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi;
- ove previsti, i sacchi, privi di lacci termosaldati, devono essere corredati da apposite fascette di chiusura, fornite in numero superiore ai sacchi, facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura del sacco.

La Ditta Concorrente deve specificare per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03* – 18 02 02*) la tipologia di contenitore che intende utilizzare tra monouso/ riutilizzabili; in caso di contenitori riutilizzabili, la Ditta Concorrente deve fornire, in Offerta Tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.

Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati nelle zone individuate dal Referente dell'Azienda. La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Azienda, periodicamente reintegrata in autonomia dal Fornitore. L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore lavorative dalla richiesta a mezzo fax o per posta elettronica o al *numero dedicato* di cui al paragrafo 16.

Il servizio deve comprendere la fornitura delle seguenti tipologie di contenitori:

TIPOLOGIA DI CONTENITORE	
18 01 03*	
18 02 02*	
<i>Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i>	
▪ Sacchi in plastica, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica in modo da evitare perdite di contenuto alle normali condizioni di trasporto. I sacchi devono essere forniti in numero superiore a quello dei contenitori di seguito indicati. I sacchi devono avere dimensione adeguata alla volumetria dei contenitori; una volta posizionati negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura (indicativamente 10 cm). ▪ Contenitori esterni rigidi omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e la rigenerazione, nonché, periodicamente, deve essere fornita copia dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo. ▪ Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti, di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti. Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio: – devono essere previsti contenitori di varie volumetrie, indicativamente litri 0,6; 3; 6; 12;	

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

- “da tasca” e “da zaino” per assistenza extraospedaliera;
- a base quadrata (mm 170 X 170) da circa 3 litri (altezza 120 mm);
- contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio;
- contenitori da utilizzare sotto cappa, per microbiologia.

▪ L'apertura del contenitore deve consentire di deconnettere la parte pungente dal resto del presidio, ma anche di inserire agevolmente i dispositivi sanitari non deconnessi, senza contaminare l'esterno del contenitore stesso; deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.

06 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi*

07 07 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti (Soluzioni acquose e solventi)*

09 01 01 Soluzione di sviluppo e attivanti a base acquosa*

09 01 04 Soluzioni di fissaggio*

09 01 05 Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore*

16 03 04 Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

18 01 06 - 18 02 05* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose*

18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 10 Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici*

▪ **Per rifiuti liquidi: Contenitori rigidi** (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto) e conformi, ove richiesto, alle normative sul trasporto delle merci pericolosi. Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.

▪ **Cisterne** in materiale compatibile con la composizione e pericolosità del rifiuto indicativamente da 500 e 1.000 litri.

▪ **Altre attrezzature:** vasche di contenimento (controvasche) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra.

▪ **Per rifiuti solidi: Contenitori rigidi** in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 40, 60 litri). Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.

Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio.

08 03 17 Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose*

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

- **Sacco in plastica**, impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, avente adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica. Per tali tipologie di rifiuto il Fornitore dovrà fornire dei contenitori rigidi esterni di capacità indicativa 40 e 60 litri per contenere il sacco, che una volta riempito, potrà essere sfilato e conferito nel deposito temporaneo.

09 01 07 Pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 Pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

- **Contenitori** rigidi, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa di 40 litri

15 01 01 Imballaggi di carta e cartone

15 01 02 Imballaggi di plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi metallici

15 01 06 Imballaggi in materiali misti

15 01 07 Imballaggi di vetro

16 01 03 Pneumatici fuori uso

17 01 03 Mattonelle e ceramiche

17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 02 01 Legno

17 04 02 Alluminio

17 04 03 Piombo

17 04 05 Ferro e acciaio

17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19 08 01 Vaglio

20 01 01 Carta e cartone

20 01 02 Vetro

20 01 11 Prodotti tessili

20 01 28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 Plastica

20 01 40 Metalli

20 02 01 Rifiuti biodegradabili

20 03 01 Rifiuti urbani non differenziati

20 03 07 Rifiuti ingombranti

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

- **Sacchi in plastica**, impermeabile, di diverso colore, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica anche da inserire nei contenitori rigidi appresso specificati.
- **Bidoni** carrellati di capacità indicativa di 120 e 240 litri.
- **Contenitori rigidi**, di colore diverso e in materiale adeguato al contenimento dei rifiuti di capacità indicativa di 30 e 60 litri.
- Per grandi quantità: dovranno essere forniti compattatori o container scarrabili (con misura a scelta del Fornitore tra 8 e 30 mc), big bag ovvero campane per gli imballaggi in vetro (con misura a scelta del Fornitore fino a 3.200 litri); caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet

15 01 10 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*

15 02 02 Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose*

15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

- **Contenitori** di capacità indicativa da 1 mc (tipo big bag, cassa pallet, ecc) , movimentabili con un transpallet.
- **Sacchi in plastica** impermeabili, di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, facilmente richiudibili, da impiegare presso le UU.OO.

16 02 11 Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC*

16 02 13 Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12*

16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 05 04

16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite

20 01 21 Tubi fluorescenti*

20 01 23 Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi*

20 01 34 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da 20 01 21 e 20 01 23- contenenti componenti pericolosi*

20 01 36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

- **Piccole quantità: Contenitori rigidi** resistenti. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.
- **Grandi quantità:** Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/ cassa pallet

16 05 06 Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio*

16 05 09 Sostanze chimiche di laboratorio non pericolose

- **Contenitori rigidi** resistenti compatibili con le sostanze da smaltire. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 30 e 60.

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

16 06 Batterie ed accumulatori

- **Contenitori rigidi**, resistenti, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto:
 - di capacità indicativa pari a litri 40 e 60 litri; per le batterie alcaline e ricaricabili;
 - indicativamente **da 1 e 5 litri, a bocca larga, e a tubo da 30 litri** per le UU.OO.;
 - indicativamente da **1 metro cubo**, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi.

18 01 04

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

- **Sacchi in plastica** di dimensioni indicative pari a litri 30 e 100, impermeabile di colore facilmente identificabile e concordato con l'Azienda Sanitaria, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica
- **Contenitori rigidi** di colore facilmente identificabile completi di sacco in plastica e laccetto di chiusura. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.

18 01 08* Medicinali citotossici e citostatici

- **Contenitori rigidi** omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60.
- **Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti** per la preparazione di farmaci, di colore facilmente identificabile, impermeabili, resistenti agli urti, impilabili sia da vuoti sia da pieni, di dimensione indicativa compresa tra i 4 e i 10 litri ovvero di facile utilizzo all'interno delle cappe di lavorazione dei farmaci di cui sopra. La chiusura finale deve risultare ermetica. Tali contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.

18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

- **Sacchi in plastica** di dimensione indicativa di 20 litri, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica da impiegare presso le UU.OO.
- **Contenitori rigidi** di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa da 10, 40, 60 litri, impilabili sia da vuoti, sia da pieni, dotati di sacco interno in caso di impiego di contenitori in cartone e polipropilene alveolare.

Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio

19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

TIPOLOGIA DI CONTENITORE

- **Contenitori rigidi** di varie volumetrie in materiale idoneo per il contenimento dei rifiuti

Il Fornitore deve provvedere, in caso di rottura accidentale del contenitore alla sostituzione dello stesso e allo smaltimento del contenitore sostituito.

Qualora in sede di esecuzione del servizio il Fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di diversi/ nuovi contenitori, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con l'Azienda Contraente nonché consegnare le relative schede tecniche e relativa campionatura.

In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria il Fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei contenitori difformi, fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui i container, le cisterne e le attrezzature, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore deve provvedere alla loro immediata sostituzione.

5. SISTEMA DI PESATURA

Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna struttura sanitaria in cui lo stessa non sia già presente, la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati e effettuare le relative operazioni di seguito riportate .

La Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti. L'adeguatezza delle soluzioni proposte dalla Ditta Concorrente è sottoposta a valutazione tecnica. Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA, ovvero dal costruttore, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente dell'Azienda. Si considera adeguato uno strumento per il quale l'errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;
- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;

- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, il Fornitore ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture sanitarie: ad esempio, per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura deve essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; esso deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
 - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
 - peso netto (peso del carico prelevato);
 - data e orario dell'operazione di carico/ scarico;
 - numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);
 - numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile.

Sul formulario, prima del trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- il peso dei contenitori pieni;
- il peso del solo rifiuto.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/ sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

6. RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'

Il Fornitore si deve dotare presso ciascuna struttura ospedaliera, o comunque presso le strutture che in relazione alla produzione dei rifiuti presentino tale rischio, di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo e dei medicinali citotossici e citostatici la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto qualificato.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare preferibilmente il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'esperto qualificato dell'Azienda;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda.

Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/ dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore.

In sede di Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

7. DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA

Nell'Allegato A Dettaglio della Fornitura è riportata, ove disponibile, la presenza eventuale di aree di deposito temporaneo presso i presidi Ospedalieri. Ulteriori informazioni potranno essere acquisiti in sede di sopralluogo.

La Ditta Concorrente deve presentare nella Relazione Tecnica le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione dei depositi temporanei, delle attrezzature, dei contenitori (cisterne, container, compattatori, ecc.).

Il Fornitore deve:

- consegnare e collocare i contenitori, nei luoghi concordati con le Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso ai suddetti contenitori, all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica;
- applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione delle attrezzature installate;
- garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge.

Tutte le soluzioni che verranno impiegate dalla Ditta Concorrente devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.

Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione le aree e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree.

Le attrezzature fornite dal Fornitore (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente dell'Azienda e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore.

Rispetto ai laboratori e alle anatomie patologiche se è prevista la presenza di cisterne, queste ultime devono essere in materiale idoneo e devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Le cisterne devono essere dotate di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume delle cisterne stesse. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le cisterne contenenti rifiuti liquidi devono essere provviste di opportuni dispositivi antitraboccamento: deve essere prevista una tubazione di troppo pieno, il cui scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Le cisterne inoltre, devono essere dotate di un dispositivo che permetta la verifica del quantitativo di liquido contenuto (misuratore e spie di livello) e segnalazione acustica e visiva di troppo pieno, nonché di perdite per rottura.

8. LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO

Nell'Allegato A si riporta, ove disponibile, una stima delle quantità annua prodotta di rifiuti per codice CER e della frequenza di allontanamento dei rifiuti da ciascun luogo di produzione. Tali frequenze sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio delle singole Aziende, devono essere riviste e concordate con le stesse Aziende al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi.

Il servizio deve essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno, Feste Patronali) compatibilmente con le norme vigenti e salvo diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria.

In corso di esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resesi necessarie a seguito di riorganizzazioni di attività e servizi sanitari (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi impreveduti e/o accidentali nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione a mezzo fax o e-mail da parte del Referente dell'Azienda.

Il Fornitore è tenuta, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

9. TRASPORTO

Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l'Azienda.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l'Azienda data e ora di svolgimento del servizio.

Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del Fornitore, controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell'Azienda, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente.

Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica.

I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al Referente dell'Azienda.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

La Ditta Concorrente, unitamente all'offerta, deve inserire nella Relazione Tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.

La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico del Fornitore, che deve specificare i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza di utilizzo in un apposito documento da allegare alla Relazione Tecnica.

Tempi e modi di svolgimento delle operazioni devono essere in ogni caso concordate con la Azienda Sanitaria contraente.

10. SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere se del caso aggiornata nel corso della durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda.

Qualora la Ditta Concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire, in offerta tecnica, le informazioni sulla successiva destinazione del rifiuto sterilizzato (j2). Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto sterilizzato, con cadenze semestrali. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda. Nella Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente deve inserire una tabella contenente alcune informazioni di dettaglio solo per i codici CER richiesti dalle Aziende Sanitarie in relazione ai Lotti per cui si presenta offerta:

Codice CER	NA1	NA3	AO A.C.	IRCSS	AO S.P.S.	A.O RUG	SA	AV	BN	AO MOS	AO RUM	CE	NA2	AO S.A.S.S.	AO Co	AO Fe II	AO S.U.N.
06 01 e ss*								√									√
07 07 e ss*				√									√				√
08 03 17*				√						√	√						√
08 03 18	√		√	√	√		√	√	√			√	√		√	√	
09 01 01*	√			√			√	√	√			√				√	√
09 01 04*	√			√			√	√	√			√			√	√	√
09 01 05*																	
09 01 07	√	√					√	√	√			√	√				
09 01 08	√						√	√									
15 01 01		√	√	√			√	√	√	√	√						√
15 01 02	√	√	√	√	√								√			√	√
15 01 03		√		√											√	√	√
15 01 04				√			√										√
15 01 06	√		√	√	√		√				√	√			√	√	√
15 01 07	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√	√		√	√	√
15 01 10*	√			√			√		√		√	√	√		√	√	√

Codice CER	NA1	NA3	AO A.C.	IRCSS	AO S.P.S.	A.O RUG	SA	AV	BN	AO MOS	AO RUM	CE	NA2	AO S.A.S.S.	AO Co	AO Fe II	AO S.U.N.
15 02 02*		√	√	√	√		√							√		√	√
15 02 03							√										
16 01 03						√										√	
16 02 11*		√		√				√				√					√
16 02 13*		√	√	√	√		√				√	√		√	√	√	√
16 02 14		√	√	√	√		√	√			√	√			√	√	√
16 02 16							√										
16 03 04																√	
16 05 06*				√			√	√		√							√
16 05 09				√													√
16 06 01*		√					√									√	
16 06 04			√				√								√	√	
17 01 03															√	√	
17 01 07						√						√					
17 02 01				√													
17 04 02															√		
17 04 03							√									√	
17 04 05		√	√	√	√						√				√		√
17 08 02							√										
17 09 04															√		
18 01 03*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18 01 04			√					√	√					√			
18 01 06*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
18 01 07				√					√	√							
18 01 08*	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√		√	√
18 01 09	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
18 01 10*		√											√				
18 02 02*		√	√				√	√	√			√	√			√	
18 02 05*															√		
19 08 01							√								√		
19 08 05															√		
19 08 12							√										
19 09 05														√			
20 01 01												√					
20 01 02						√								√		√	
20 01 11				√						√							√
20 01 21*		√	√			√	√			√	√	√				√	√
20 01 23*	√		√		√	√								√	√	√	

Codice CER	NA1	NA3	AO A.C.	IRCSS	AO S.P.S.	A.O RUG	SA	AV	BN	AO MOS	AO RUM	CE	NA2	AO S.A.S.S.	AO Co	AO Fe II	AO S.U.N.
20 01 28																√	
20 01 34	√		√														
20 01 35*	√		√			√										√	
20 01 36	√		√		√				√							√	
20 01 38																√	
20 01 39														√	√	√	
20 01 40																√	
20 02 01							√										
20 03 01						√	√									√	
20 03 04	√						√										
20 03 07	√		√	√	√	√	√					√			√	√	√

Le informazioni da riportare in offerta sono le seguenti:

- l'impianto/ gli impianti di smaltimento o recupero cui il rifiuto è destinato e relativi estremi dell'autorizzazione;
- a quali operazioni di smaltimento o recupero di cui all'Allegato B e C alla parte quarta del DLgs 152/ 2006 (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;
- nel caso in cui la prima destinazione del rifiuto (operazioni D13, D14, D15, R12, R13), non corrisponda ad una operazione di destinazione finale, la Ditta Concorrente deve fornire anche le informazioni di cui ai punti precedenti riferite alle successive operazioni di smaltimento/recupero;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/ recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di sterilizzazione, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

11. REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI)

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa sul controllo della tracciabilità dei rifiuti, il ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato da Formulario di identificazione conforme al D.M 145/ 98 e s.m.i., la cui

fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice CER, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dalle Aziende.

Il Formulário debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.

Le copie (1° e 4°) dei Formulário debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda, indicativamente entro 7 giorni, e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali così come indicato nello Schema di Convenzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'Azienda, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

- codice CER;
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

Il Fornitore si impegna a supportare le Aziende Sanitarie in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati e nell'inoltro telematico dei M.U.D.

Il Fornitore si impegna inoltre a supportare le singole Aziende Sanitarie nella gestione anche accentrata dei registri.

Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei registri sono a carico delle singole Aziende Sanitarie contraenti.

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni normative relative al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. 152/ 2006 e s.m.i. e i contenuti della nota Prot. N. 3239/ C5AMB/ C7SAN del 19/ 07/ 2011 della Conferenza Stato Regioni, consultabile al seguente link http://regioni.it/home_art.php?id=89 e s.m., nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dalle Aziende Sanitarie Contraenti sulle attività previste nel presente paragrafo.

12. PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende.

Le Aziende hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/ 1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/ norme di comportamento previste all'interno delle singole Aziende sanitarie

13. NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i in relazione all'attività oggetto del presente appalto. Le Aziende Sanitarie Contraenti e il Fornitore:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Aziende promuovono tale coordinamento; l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività della impresa appaltatrice).

14. DIRITTO DI SCIOPERO

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/ 90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato. Le Aziende Sanitarie Contraenti trattengono comunque l'importo del lavoro non corrisposto.

15. REFERENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l'impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alle Aziende Sanitarie Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

16. CONTATTI DEL FORNITORE

Il Fornitore, entro la data di stipula della Convenzione, deve attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui servizi oggetto di Convenzione mediante l'installazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo *e-mail* dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

17. SERVIZIO DI REPORTISTICA

a) Reportistica da produrre a favore delle amministrazioni contraenti

Al Fornitore, potrà essere richiesto l'invio da parte di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente, su base bimestrale,

entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, dei dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali anche distinti per unità operativa produttrice del rifiuto.

A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere forniti i seguenti dati:

- chilogrammi di rifiuto prodotti;
- tipologia e numero di contenitori utilizzati;
- altre informazioni espressamente richieste dall'Azienda Sanitaria contraente

b) Reportistica da produrre a favore della SO.RE.SA. Spa

Il Fornitore, dovrà trasmettere trimestralmente alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale e/ o leggibile dai comuni software di produttività individuale quali Ms Excel, Access, etc

Il flusso concernente gli ordini evasi deve contenere almeno i seguenti campi:

- Codice Azienda Sanitaria (riferimento alla codifica ministeriale);
- Codice identificativo del Fornitore
- Quantitativo prelevato dettagliato per codice CER
- Valore economico

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura può altresì essere effettuato da So.Re.Sa. e dalle Aziende Sanitarie anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

18. CORRISPETTIVI

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli O.P.F. sono calcolati sulla base dei prezzi di cui all'offerta economica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dei singoli O.P.F. e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio.

19. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore verrà effettuato trimestralmente dietro presentazione di apposita fattura. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura, il dettaglio dei servizi prestati nel periodo di riferimento con indicazione delle quantità erogate e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo paragrafo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di principali Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo principale di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni.

La liquidazione delle fatture solo a seguito di verifica e conseguente autorizzazione dal parte del Direttore dell'Esecuzione.

20. PENALI

L'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, potranno applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

L'entità delle penali che saranno applicate dalle Aa.ss., per ciascuna fattispecie di violazione, è quella di seguito riportata:

Inadempienze	Penali
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione	1 per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura.
Mancata esecuzione delle analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione dei rifiuti	1 per mille sul valore mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni inadempienza
Impiego di contenitori rigidi diversi da quelli offerti in sede di gara,	1 per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione. Per la

Inadempienze	Penali
	ripetuta non conformità nella fornitura dei contenitori (maggiore di 3 giorni o di 3 consegne), l'Azienda Sanitaria Contraente applica al Fornitore una penale pari a € 1.000,00 al giorno, sino alla sostituzione
Per i contenitori rigidi destinati ad aree ad alto rischio forniti con imballaggi difettosi, mancanti o carenti delle prescrizioni richieste nel Capitolato Tecnico	1 per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione.
Nel caso vengano consegnati contenitori difettosi e/o visibilmente sporchi e/o usurati	1 per mille sull'ammontare mensile dell'Ordinativo di fornitura, per ogni giorno, sino alla sostituzione.
Operazioni di pesatura non conformi a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa	1 per mille sul valore mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni inadempienza
Mancata esecuzione delle operazioni di rilevazione di radioattività ovvero non conformi a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa	1 per mille sul valore mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni inadempienza
Nel caso in cui il servizio di trasporto non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara e/o nel Piano Dettagliato degli Interventi	1 per mille sul valore mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni inadempienza
Nel caso in cui il servizio di conferimento agli impianti di smaltimento/recupero non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica	1 per mille sul valore mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni inadempienza
Nel caso in cui non venga trasmessa la 4° copia del formulario entro i termini di legge, ovvero tale copia non sia debitamente compilata	1 per mille sul valore mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni inadempienza
Nel caso in cui non vengano trasmesse entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico, le informazioni necessarie per la compilazione del MUD	0,5 per mille sul valore mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni inadempienza
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica alle amministrazioni contraenti di cui al paragrafo 17	0,3 per mille sul valore mensile dell'ordinativo di fornitura per ogni inadempienza

A sua volta So.Re.Sa., per quanto di sua competenza riferita alla intera Convenzione, potrà applicare sanzioni pecuniarie per le sottoriportate fattispecie di violazione e per l'entità di fianco indicata, è quella di seguito riportata:

Inadempienze	Penali
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica alla So.Re.Sa. Spa di cui al paragrafo 17	€ 200,00 per ogni ritardo
La mancata tempestiva comunicazione a So.Re.Sa. Spa delle modifiche/integrazioni relative ai requisiti generali di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle modifiche in ordine all'esecuzione contrattuale che dovessero intervenire nel corso della Convenzione e dei contratti di fornitura	€ 500,00, salvo ulteriori penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 30° giorno successivo alla data dalla quale la comunicazione delle modifiche/variazioni doveva essere effettuata

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi verranno applicate al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/ o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo principale di Fornitura; quest'ultima prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al **comma** precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/ o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso Soresa e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/ o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ALLEGATI:

A Dettaglio della Fornitura